



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola

Ufficio esami di Stato ed abilitazioni professionali

Via Gilli n. 3 – 38121 Trento

T +39 0461 491357 - 4300

pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

@ serv.perscuola@provincia.tn.it

@ esami.monitoraggioparita@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

web www.vivoscuola.it

Spett.li

Istituti di Istruzione secondaria di II grado a
carattere statale e paritario

Centri EDA

Istituzioni formative paritarie:

- Enaip Trentino sedi di:

- Tione
- Varone
- Villazzano

- Istituto G. Veronesi

- Istituto Artigianelli

- Università Popolare Trentina

- Opera Armida Barelli

- Fondazione Edmund Mach

- Centromoda Canossa

Istituti di formazione professionale

- alberghiero di Levico

- alberghiero di Rovereto

- servizi alla persona e del legno "S. Pertini" di
Trento

LORO SEDI

e, p.c.

Al Dirigente generale
Dipartimento Istruzione e cultura
dott. Roberto Ceccato

Alla Sovrintendente
dott.ssa Viviana Sbardella

Alla Dirigente Servizio per il reclutamento e
gestione del personale della scuola
dott.ssa Francesca Mussino

Alla Dirigente Servizio Istruzione
Dott.ssa Monica Zambotti

Agli Ispettori incaricati del secondo ciclo
dott.ssa Matilde Carollo
dott. ssa Marina Poian

All'Ispettore incaricato del primo ciclo
dott. Matteo Dalla Torre

Al direttore dell'Ufficio
Innovazione e informatica
dott.ssa Daniela Ceccato

Al direttore di IPRASE
dott. Luciano Covi

S166/2022/ 26.9-2021-21 / FRC-nda

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: O.M. n. 65 di data 14 marzo 2022 relativa agli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Egregi/Gentili Dirigenti,

Con la presente si trasmette l'Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 relativa agli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

L'Ordinanza è disponibile anche sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione alla pagina web <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-con-le-modalita-di-svolgimento-degli-esami-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-sono-frutto-del-confronto-e-della-condivi>; nella suddetta pagina web sono inoltre disponibili le tabelle di conversione del credito scolastico e del punteggio della prima e seconda prova scritta, le discipline caratterizzanti per ciascun indirizzo di studi e la griglia di valutazione della prova orale.

Le presenti indicazioni tengono conto anche di quanto emerso in occasione della riunione svoltasi in data 18.03.2022 indetta dal Coordinamento Tecnico - Esami di Stato del Ministero dell'Istruzione.

Di seguito si richiama l'attenzione sui tratti più salienti della disciplina recata dall'Ordinanza in parola.

Ammissione dei candidati interni (Art.3)

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato.

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017 (partecipazione alle prove Invalsi e ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con la denominazione quest'ultima specifica prevista dalla normativa provinciale di “**alternanza scuola lavoro**”, richiamando a tal proposito il monte ore diversificato di cui alla Delibera della Giunta provinciale n. 589 di data 16 aprile 2021 che ha disposto per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 deroghe alle disposizioni attuative delle attività di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione e formazione del secondo ciclo del sistema educativo provinciale).

Le istituzioni scolastiche valutano le eventuali deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 (frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.) nel rispetto della vigente disciplina recata in merito dal regolamento provinciale in materia di valutazione DPP 7.10.2010 n.22 -54/Leg (art.7).

Ammissione dei candidati esterni (Artt. 4 e 5)

Gli artt. 4 e 5 dispongono che l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al **superamento in presenza degli esami preliminari** di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

L'esame preliminare è sostenuto di norma **nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni**, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.

Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare.

Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell'ambito dei corsi quadriennali, nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti e negli indirizzi EsaBac.

Si ricorda che nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/2005 (denominato sinteticamente CAPES) non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato, ad eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale, siano già stati ammessi all'esame di Stato, ma non lo abbiano superato. L'ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell'esame preliminare.

Documento del consiglio di classe (Art. 10)

L'**articolo 10** dispone che entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe proceda alla **redazione del Documento del consiglio di classe (meglio noto come Documento del 15 maggio)** che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, **anche in ordine alla predisposizione della seconda prova e ai risultati di apprendimento in relazione all'insegnamento trasversale di educazione civica e alla cittadinanza**, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

Per la stesura del documento i consigli di classe possono fare riferimento allo schema tipo di documento, opportunamente adattato alle modalità di svolgimento attuale dell'esame, inviato alle istituzioni scolastiche nel 2019 (prot. 174508 del 15 marzo 2019).

Il credito scolastico (Art.11)

L'articolo 11 dispone che il credito scolastico è attribuito fino a un **massimo di cinquanta punti** sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017, convertito in cinquantesimali sulla base della tabella 1 di cui all'allegato C alla Ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022.

Si evidenzia che le modalità ed i criteri di attribuzione del credito scolastico a favore dei candidati esterni sono delineati dall'art. 11, commi 6 e 7.

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello il credito scolastico è attribuito in base a quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo.

Commissioni d'esame (Art. 12)

Le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.

I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei criteri indicati dall'art.12, comma 2, dell'Ordinanza ministeriale in oggetto e sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline.

In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova, di cui agli allegati B/1, B/2, B/3.

In particolare si richiama l'art. 12 comma 2 punto c) che dispone: *“salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato”*.

Le discipline dei commissari interni sono individuate dalle Istituzioni scolastiche ad eccezione di quelle già definite dal Ministero dell'istruzione per le due prove scritte.

Partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato (Art.13)

L'articolo 13 dispone che la partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei, casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche (Artt.15 e 16)

L'articolo 15 dispone che il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in **seduta plenaria** presso l'istituto di assegnazione **il 20 giugno 2022 alle ore 8:30**.

Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all'Ufficio scolastico regionale/provinciale, se l'assenza riguarda il presidente, ovvero al dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario.

Durante la riunione plenaria si sorteggia l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni (salvo accordi fra presidenti per eventuali sovrapposizioni) e di convocazione dei candidati secondo la lettera alfabetica.

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.

Prova d'esame (Art. 17)

L'articolo 17 dispone che le prove d'esame sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3 della circolare n. 65 del 14 03 2022 e da un colloquio.

L'esame è così articolato (Artt. 19 – 20 – 21 – 22)

La prima prova scritta di lingua Italiana, che avrà luogo in data **22 giugno 2022 ad ore 8.30** con **durata di 6 ore**, è predisposta su base nazionale, consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

La seconda prova scritta, che avrà luogo in **data 23 giugno 2022 ad ore 8.30** con durata definita dai quadri di riferimento di cui al D.M. 769 del 26 novembre 2018, diversa per ciascun indirizzo, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. La disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell'ordinanza ministeriale n 65 del 14 03 2022.

Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica **i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova** di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola **elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce**, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

Quando nell'istituzione scolastica è presente un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l'elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno.

Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.

Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale predisposto e assegnato dalla sottocommissione. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema.

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati.

Correzione e valutazione delle prove scritte e colloquio (artt. 21 e 22)

La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

La sottocommissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio del colloquio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato A della ordinanza ministeriale n 65 del 14 03 2022.

La sottocommissione dispone di un massimo di

- **quindici punti** per la prima prova scritta
- **dieci punti** per la seconda prova scritta
- **venticinque** punti per la valutazione del colloquio.

Con riferimento ai percorsi di secondo livello per adulti (art 22 comma 8) è possibile che, in relazione al percorso di studio personalizzato, nell'ambito del patto formativo individuale, sia previsto l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento riconducibili ad intere discipline; in tal caso la possibilità di esonero da tali discipline, così come disciplinata dalla ordinanza ministeriale in oggetto è **riferita solo alla fase del colloquio.**

Indicazioni per candidati con disabilità e con DSA (Artt. 24 e 25)

Fermo restando quanto disposto dal Regolamento provinciale in materia di studenti con bisogni educativi speciali di cui al D.P.P. 8.05.2008 n. 17-124 Leg, si richiamano gli articoli 24 e 25 della O.M. in oggetto.

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in coerenza con quanto previsto all'interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Le prove di esame, con valore equipollente, consentono il rilascio del titolo conclusivo del diploma mentre le prove non equipollenti comportano il rilascio di un attestato di credito formativo.

Parimenti gli studenti e le studentesse con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi del regolamento provinciale e sulla base dei principi di cui alla legge nazionale 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi/e a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del piano didattico personalizzato (denominato nell'ambito del sistema trentino Progetto Educativo Personalizzato).

La commissione d'esame, in entrambi i casi, sulla base dei suddetti documenti e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame.

Nello svolgimento della prove d'esame, tali candidati/e possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti in tali documenti e che siano già stati impiegati in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità delle prove.

Le sottocommissioni, in entrambi i casi, adattano, ove necessario, al Piano Educativo Individualizzato e al Progetto Educativo Personalizzato le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

Progetto Esabac. Assenze dei candidati, Sessione suppletiva e straordinaria. Pubblicazione dei risultati. Svolgimento dei lavori in modalità telematica (Artt 23, 26, 29 e 30).

Si richiamano le SS.LL alle fattispecie previste in tali articoli e alle prescritte comunicazioni da rivolgere in merito allo scrivente Servizio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL CORSO ANNUALE DENOMINATO C.A.P.E.S.

Si portano in evidenza le specifiche disposizioni recate dall'Ordinanza in oggetto in merito all'esame di Stato correlato al Protocollo d'intesa PAT/ MIUR del 7.02.2013 e s.m.i. aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale di data 1.02.2019 n. 118.

Art. 10 comma 6 Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall'istituzione formativa paritaria e provinciale, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.

Art.11 comma 4 lettera f)

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai candidati dei corsi annuali, denominati sinteticamente CAPES, secondo le modalità di cui al citato Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62/2017.

Per la corretta attribuzione del credito scolastico si richiama **l'allegata nota di data 21 maggio 2019 prot. n. 324080.**

Art. 20 comma 6.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano per i corsi annuali denominati sinteticamente CAPES le commissioni predispongono la seconda prova tenendo conto dei risultati di apprendimento specifici e caratterizzanti il piano di studio del percorso annuale.

Art. 22 comma 9: Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali denominati sinteticamente CAPES, nell'ambito del colloquio il/la candidato/a espone, eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle

competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell'elaborazione del progetto.

Con successiva nota verranno comunicate le modalità di svolgimento della **riunione territoriale di coordinamento** a cura degli Ispettori incaricati al fine di fornire gli opportuni chiarimenti in merito alle procedure di esame di entrambi i cicli di istruzione.

Si chiede che tutte le richieste di chiarimenti vengano inviate ai seguenti indirizzi:

pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

email esami.monitoraggioparita@provincia.tn.it

Sono inoltre a disposizione per ogni chiarimento e delucidazioni il funzionario incaricato dott. Nicola D'Angelo (tel. 0461 494310) il direttore dell'Ufficio esami di Stato ed abilitazioni professionali, dott. Francesco Cofone (tel. 0461/497273) e le Ispettrici incaricate dott.ssa Matilde Carollo (tel. 0461/497296) e dott. ssa Marina Poian (tel. 0461/497210).

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE

- dott. Francesco Cofone -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

FRC-nda

ALLEGATI: n. 2

1. Ordinanza ministeriale n 65 di data 14 03 2022 e relativi allegati
2. Nota di data 21 maggio 2019 prot. n. 324080.